



*Consiglio Regionale della Campania*

“Norme per l’elezione dei componenti nei Consigli Generali delle Comunità Montane in esecuzione dell’art. 27, del D. Lgs. Dell’8 agosto 2000 n° 267”.

## ARTICOLO UNICO

1. In esecuzione dell’art. 27, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’art. 6 della Legge Regionale 15 aprile 1998 n. 6.
2. I rappresentanti dei Comuni già nominati in seno ai Consigli Generali delle Comunità Montane con modalità diverse da quelle previste dall’art. 6, commi 3, 4 e 5, della Legge Regionale 15 aprile 1998, n. 6 decadono dalla carica ed i rispettivi Consigli Comunali sono tenuti a procedere entro 45 giorni alle nuove nomine nel rispetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale diffida i Comuni a procedere alle nuove nomine entro il termine perentorio di giorni 15, scaduto il quale nomina apposito commissario in sostituzione dei rappresentanti dell’Ente in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana, le cui funzioni cessano con la nomina da parte dei Comuni dei nuovi rappresentanti con il sistema previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 15 aprile 1998 n. 6.